

Condizioni generali per la fornitura di servizi

Art. 1 Aspetti generali

1. Le presenti Condizioni generali disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per la fornitura di servizi di progettazione, ingegneria, consulenza, studi, sorveglianza, come pure di servizi tecnici, di gestione e altri servizi con carattere di mandato, prestati dal mandatario per il mandante.
2. Le presenti Condizioni generali, il «Codice per i partner di affari» («Codice») nonché la «Politica di Axpo Group sulla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile» («Politica sulla catena di approvvigionamento») di Axpo nella versione in vigore al momento della stipula del contratto costituiscono parte integrante del contratto.
3. Le Condizioni generali, il Codice e la Politica sulla catena di approvvigionamento trovano applicazione in mancanza di accordi scritti divergenti presi nel caso specifico. Le Condizioni generali e un Codice per i partner di affari del mandatario trovano applicazione solo se vengono riconosciuti espressamente per iscritto nel contratto.
4. In caso di contraddizione fra il contratto, le presenti Condizioni generali, il Codice e la Politica sulla catena di approvvigionamento fa stato quanto sancito in primo luogo nel contratto e in secondo luogo nelle Condizioni generali di acquisto.

Art. 2 Prestazioni

1. Tipo ed estensione delle prestazioni sono conformi all'offerta accettata (ordinazione) ovvero sono definiti nel documento contrattuale.
2. Le modifiche e le integrazioni del contratto avvengono in forma scritta.

Art. 3 Esecuzione

1. Il mandatario si impegna ad adempiere il contratto in modo competente e accurato. Deve tutelare secondo scienza e coscienza gli interessi del mandante.
2. Il mandatario informa periodicamente il mandante sull'avanzamento dei lavori e gli segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che pregiudicano l'adempimento del contratto. Il mandante ha il diritto di informarsi in qualsiasi momento e ricevere informazioni su tutte le parti del mandato. Il mandatario informa immediatamente ed esaurientemente per iscritto il mandante su tutte le differenze riscontrabili rispetto alla mole di lavoro concordata e su tutti gli ulteriori sviluppi, che per motivi tecnici o economici indicano l'opportunità di una modifica delle prestazioni concordate.
3. Su richiesta del mandante il mandatario deve rendere conto in qualsiasi momento della propria gestione, consegnando tutti i documenti, come rapporti intermedi, calcoli, ecc., realizzati nel quadro del contratto.
4. Il mandatario segnala al mandante per iscritto le conseguenze negative delle sue istruzioni, in particolare per quanto concerne termini, qualità e costi, e lo dissuade dall'impartire ordini o presentare richieste inopportune.

Art. 4 Collaboratori e submandatari del mandatario

1. In riferimento all'erogazione di tutte le prestazioni il mandatario è tenuto a osservare tutte le prescrizioni rilevanti in materia di diritto del lavoro, protezione dei lavoratori, assicurazioni sociali e imposte (alla fonte) per sé e per i suoi collaboratori, segnatamente le prescrizioni concernenti il salario minimo e le condizioni lavorative minime nonché i periodi di lavoro e riposo, la durata minima di vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e il divieto di discriminazione, segnatamente la parità di trattamento tra donna e uomo. Egli osserva la legislazione svizzera in vigore e i contratti normali e collettivi di lavoro applicabili (di obbligatorietà generale). Egli deve osservare le disposizioni della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN).

Per il personale a prestito occorre osservare anche le disposizioni in materia di diritto del personale a prestito. L'impiego di personale a prestito dall'estero non è ammesso (art. 12 cpv. 2 Legge sul collocamento, LC).

Per le prestazioni dall'estero il mandatario deve inoltre osservare tutte le prescrizioni rilevanti in materia di stranieri, soggiorno, lavoratori distaccati, annuncio e autorizzazione nonché del mercato del lavoro.

Se l'erogazione di una parte essenziale della prestazione contrattuale in conformità con il contratto da parte del mandatario (o dei suoi submandatari) è a repentaglio a seguito di decisioni passate in giudicato delle autorità, il mandante è autorizzato a sciogliere il contratto anzitempo senza diritto di risarcimento per il mandatario. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da un sollecito scritto preliminare che deve concedere un termine di 10 giorni civili per porre rimedio.

2. In riferimento all'erogazione di tutte le prestazioni, e su richiesta del mandante, il mandatario è tenuto a comprovare a quest'ultimo immediatamente tramite documenti eloquenti l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni rilevanti di cui all'Art. 4 cifra 1 per sé e per i suoi collaboratori (a prestito). Il mandante si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli e attuare i provvedimenti necessari.
- In caso di prestazioni dall'estero occorre comprovare che l'attività lucrativa è ammessa in Svizzera (art. 91 della Legge federale sugli stranieri; LStr) alla sottoscrizione del presente contratto da parte del mandatario, comunque prima dell'inizio dei lavori.
- Se il mandatario non presenta entro 10 giorni lavorativi dall'invito scritto del mandante i documenti giustificativi di cui al presente Art. 4 cifra 2, egli deve al mandante una pena convenzionale di CHF 25'000 e il mandante è autorizzato a sciogliere in anticipo il contratto senza alcun diritto di risarcimento del mandatario nonché a informare la Commissione paritetica. È

fatto salvo il diritto del mandante di far valere una pena convenzionale superiore al risarcimento.

3. Fondamentalmente il mandatario espleta il mandato personalmente e non può impegnare il mandante nei confronti di terzi. Il subappalto di lavori a terzi (submandatari) oggetto del presente contratto necessita dell'autorizzazione scritta del mandante. Il subappalto di lavori a vari livelli (subappalto multiplo) è ammesso solo se è espressamente contemplato nell'autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta deve essere richiesta al mandante per iscritto prima dell'attribuzione dei lavori, in ogni caso prima dell'inizio dei relativi lavori presentando l'incarico da stipulare con il terzo.

Il mandatario impiega esclusivamente collaboratori accuratamente selezionati e con una buona formazione. In particolare egli tiene conto dell'interesse del mandatario a livello di continuità. Su richiesta del mandante sostituisce entro tempo utile i collaboratori che non dispongono delle conoscenze professionali necessarie o che compromettono in altro modo l'adempimento del contratto.

In caso di subappalto di lavori autorizzato, il mandatario deve obbligare il submandatario almeno in ugual misura per iscritto a osservare tutte le prescrizioni e disposizioni rilevanti di cui all'Art. 4 cifra 1, a comprovare l'osservanza ai sensi dell'Art. 4 cifra 2 e a vietare il subappalto oppure, in caso di subappalto multiplo autorizzato, a trasferire tali obblighi agli altri submandatari. Egli deve farsi concedere il diritto ai sensi dell'Art. 4 cifra 2, all'occorrenza di eseguire controlli e di adottare i provvedimenti necessari.

Se il mandatario viola le regole di subappalto di cui sopra, consentendo il subappalto di lavori o facendo eseguire lavori da terzi (submandatari) senza autorizzazione scritta del mandante, egli deve al mandante una pena convenzionale di CHF 25'000. Il mandante è inoltre autorizzato a ritirare al mandatario interamente o parzialmente la continuazione dei suoi lavori, senza che quest'ultimo possa far valere per questo motivo alcun diritto di risarcimento. È fatto salvo il diritto del mandante di far valere una pena convenzionale superiore al risarcimento.

Nonostante l'autorizzazione al subappalto il mandatario rimane interamente responsabile nei confronti del mandante dell'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali conformemente al contratto.

Il mandatario risponde nei confronti del mandante interamente dell'osservanza dell'Art. 4. I terzi coinvolti dal mandatario per l'adempimento del contratto sono considerati in ogni caso persone ausiliari ai sensi dell'art.101 CO. Il consenso o la presa d'atto del mandante in merito al coinvolgimento o la sostituzione di terzi non inficia la responsabilità del mandatario derivante dal contratto o in relazione al contratto. È espressamente escluso l'art. 399 cpv. 2 CO.

Art. 5 Compenso

1. Il mandatario fornisce le prestazioni a prezzi fissi o a regia, con un limite superiore del compenso (tetto massimo). Nella propria offerta indica i tipi di costo e le relative tariffe.

Se i costi effettivi raggiungono l'80% del tetto massimo, il mandatario deve informarne immediatamente per iscritto il mandante. In tale comunicazione deve indicare se si può prestare il servizio rispettando il tetto massimo o se bisogna prevedere un superamento di tale tetto massimo e per quale importo. Qualora si debba prevedere un superamento di tale tetto massimo, il mandatario deve simultaneamente fornire al mandante una motivazione per il superamento dei costi e comunicare l'ammontare dei costi

ancora da affrontare per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Senza previo consenso esplicito scritto del mandante non è consentito superare in nessun caso il tetto massimo dei costi concordato e vigente.

Se il mandante non approva per iscritto entro 5 giorni lavorativi il nuovo tetto massimo maggiorato, deve comunicare al mandatario entro il medesimo termine se rinuncia alla prestazione di altri servizi o se il mandante debba fornire i suoi ulteriori servizi fino a concorrenza del costo massimo. In mancanza di risposta da parte del mandante vale la seconda possibilità. Il mandatario può fatturare le prestazioni fornite fino alla data della rinuncia ovvero del raggiungimento del tetto massimo.

2. Il compenso viene pagato in franchi svizzeri e copre tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto in questione. Il compenso copre in particolare tutti i costi accessori, come spese, prestazioni di segreteria, tutte le prestazioni sociali e altre indennità per malattia, invalidità e decesso, come pure le imposte pubbliche (p.es. IVA). L'inflazione viene presa in considerazione esclusivamente sulla base di un accordo scritto separato.
3. Per i lavori a regia, la fatturazione avviene mensilmente, in caso di prezzi fissi, dopo la fornitura dei servizi ovvero come da piano dei pagamenti, se ne è stato concordato uno. Le fatture vanno pagate entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Se il mandatario fornisce le proprie prestazioni a regia, insieme alla fattura deve presentare i rapporti visati dal mandante.
5. Se vengono concordati pagamenti rateali (acconti o anticipi), nel caso di mandati superiori a CHF 100'000 il mandante può esigere gratuitamente dal mandatario una garanzia bancaria o assicurativa.

Art. 6 Tutela della riservatezza

1. Le parti contrattuali trattano in modo riservato tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza in relazione ai servizi da fornire e che non sono né palesi né di pubblico dominio. La riservatezza deve essere tutelata già prima della stipulazione del contratto e mantenuta anche fino alla scadenza di cinque anni a partire dalla cessazione del rapporto contrattuale. Restano riservati gli obblighi di informazione a norma di legge.
2. Se il mandatario desidera farsi pubblicità con il presente rapporto contrattuale o fare pubblicazioni al riguardo, necessita del consenso scritto del mandante.
3. Il mandante è autorizzato a trasmettere a società del Gruppo Axpo informazioni concernenti fatti ai sensi della cifra 1.

Art. 7 Mora, forza maggiore

1. In caso di inosservanza dei termini che nel documento contrattuale sono designati come motivo di mora, il mandatario cade automaticamente in mora; negli altri casi, dopo un sollecito.
2. Se il mandatario è in mora, il mandante è autorizzato a riconoscergli una proroga adeguata per l'adempimento. Se alla scadenza della proroga il mandatario risulta ancora inadempiente, il mandante può recedere dal contratto comunicandoglielo per iscritto. Le prestazioni fornite fino alla risoluzione del contratto vanno pagate.
3. Se il mandatario cade in mora, deve pagare una penale convenzionale pari allo 0,5% del compenso per ogni giorno di ritardo, al massimo però il 10% del compenso complessivo. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dai propri

obblighi contrattuali. Il mandante può richiedere la pena convenzionale anche se accetta senza riserve l'adempimento tardivo.

4. Qualora, nonostante tutti gli sforzi e le misure da lui ragionevolmente esigibili, una causa di forza maggiore impedisca al mandatario l'adempimento dei propri obblighi o renda significativamente più difficile adempiere al contratto, egli deve immediatamente notificare per iscritto e dimostrare al mandante tale circostanza, indicando il motivo, la durata prevista dell'evento avverso e le misure che intende adottare al fine di procedere comunque all'adempimento del contratto.

In caso di comprovata forza maggiore, in considerazione delle circostanze concrete, le parti contrattuali devono negoziare un opportuno adeguamento dei termini e delle scadenze, fermo restando che gli obblighi di prestazione non decadono e che possono essere prorogati al massimo della durata dell'evento avverso. Se le trattative su un adeguamento dei termini e delle scadenze non conducono a un accordo, il mandante ha il diritto di adeguare autonomamente i termini e le scadenze o, in esenzione da qualsiasi obbligo e senza indennizzo del mandatario, di recedere dal contratto.

Il mandatario non ha diritto ad alcun indennizzo per il ritardo nell'adempimento del contratto causato dall'evento.

Art. 8 Responsabilità, assicurazione

1. Il mandatario risponde di un'esecuzione fedele e accurata e garantisce che le sue prestazioni sono conformi alle condizioni e specifiche contrattuali, come pure all'attuale stato della scienza e della tecnica.
2. Egli risponde dei danni causati dai propri collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.
3. Il mandatario si impegna a stipulare per la durata del mandato un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno CHF 5 milioni, a mantenere tale assicurazione per tutta la durata del contratto e a fornire spontaneamente al mandante i relativi attestati assicurativi validi.

Art. 9 Cessazione del rapporto contrattuale

1. Il mandato può essere revocato o disdetto in qualsiasi momento per iscritto da ogni contraente. Le prestazioni fornite fino alla risoluzione del contratto vanno pagate.
2. Restano riservate le richieste di risarcimento a causa della risoluzione del contratto in un momento inopportuno. È escluso il risarcimento della perdita di guadagno.
3. Dopo la fine del rapporto contrattuale il mandatario deve consegnare spontaneamente al mandante tutti i documenti che ha ricevuto da quest'ultimo, come pure tutti i risultati del lavoro, sia quelli scritti sia quelli leggibili a macchina.

Art. 10 Cessione e costituzione in pegno

1. I crediti spettanti al mandatario in base al presente contratto non si possono cedere né costituire in pegno senza previo consenso scritto del mandante.

Art. 11 Diritti di protezione

1. Tutti i diritti di protezione della proprietà intellettuale insorti con l'adempimento del contratto (fornitura del servizio) appartengono al mandante. Il mandatario si assicura per contratto che al personale impiegato da lui o da eventuali terzi incaricati non spetti nessun diritto di autore né di brevetto sui risultati del lavoro.
2. Il mandatario garantisce che con l'adempimento del contratto non viene violato alcun diritto di protezione di terzi.
3. Il mandatario si impegna a respingere immediatamente le pretese di terzi a causa di una violazione dei diritti di protezione e ad assumersi tutti i costi, ivi compresi i risarcimenti dei danni che ne dovessero derivare al mandante.
4. Il mandante si impegna a comunicare immediatamente al mandatario tali pretese e a mettergli a disposizione tutti i documenti utili per respingerle, sempre che non vi si oppongano motivi di segretezza.

Art. 12 Protezione dei dati

1. Le parti contrattuali si impegnano a rispettare il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
2. I dati personali possono essere trattati solo per le finalità del contratto e solo nella misura necessaria per il relativo adempimento e la relativa esecuzione.
3. Il mandatario si impegna ad adottare tutte le misure e le precauzioni tecniche e organizzative appropriate per tutelare i dati personali e proteggerli dal trattamento non autorizzato o illegale e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
4. Qualora, nel quadro del contratto, il mandatario tratti dati personali su incarico del mandante, le parti contrattuali devono firmare un accordo separato sul trattamento dei dati.

Art. 13 Requisiti formali

1. Laddove nelle presenti condizioni o nel contratto sia previsto il requisito della forma scritta, esso, nella misura consentita dalla legge, è rispettato anche dalla firma elettronica (semplice o qualificata) (ad es. tramite DocuSign).

Art. 14 Diritto applicabile e foro competente

1. Al rapporto contrattuale si applica il diritto svizzero.
2. Foro competente è Baden (AG), Svizzera.
3. Le controversie tra il mandante e il mandatario sono giudicate dai tribunali ordinari.